

IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL

ON ANCIENT LAW

Direttore

GIANFRANCO PURPURA

Comitato scientifico

ROGER S. BAGNALL

FELICE COSTABILE

GIOVANNI GERACI

MICHEL HUMBERT

LUIGI LABRUNA

ARRIGO DIEGO MANFREDINI

MATTEO MARRONE

GIOVANNI NEGRI

BERNARDO SANTALUCIA

RAIMONDO SANTORO

BERNARD H. STOLTE

JULIA VELISSAROPOULOS KARAKOSTAS

WOLFGANG WALDSTEIN

★

«Iuris Antiqui Historia» is an International Peer Reviewed Journal.
The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL
ON ANCIENT LAW

5 · 2013



PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIII

Amministrazione e abbonamenti
FABRIZIO SERRA EDITORE
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa,
tel. +39 050542332, fax +39 050574888

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050542332, fax +39 050574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 6 del 3/4/2009
Direttore responsabile: Fabrizio Serra

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Fabrizio Serra editore[®], Pisa · Roma.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2013 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

Stampato in Italia · Printed in Italy

www.libraweb.net

ISSN 2035-4967
ISSN ELETTRONICO 2035-6161

SOMMARIO

GIANFRANCO PURPURA, *Editoriale* 9

ACTA

ATTI DEL CONVEGNO

“SEVERISSIME VINDICARI. ASPETTI GIURIDICI E SOCIALI
DELLA REPRESSIONE CRIMINALE TARDOANTICA”

PARMA, 10 MARZO 2011

SALVATORE PULIATTI, *Introduzione* 13
ANDREA LOVATO, *Corporis coercitio (III-VI secc.)* 15
VALVO RANDAZZO, *Collegium poena teneatur. Per una verifica del principio «societas delinquere non potest» nel diritto associativo tardo antico* 29

SEMINARIO

“212 D.C.-2012. LA CONSTITUTIO ANTONINIANA: COMMUNIS PATRIA E IMPERO
UNIVERSALE. UNA RIFLESSIONE SULLA CITTADINANZA:

ROMA ANTICA E IL MONDO ATTUALE”

AGRIGENTO, 13 DICEMBRE 2012

OSCAR BELVEDERE, *Una riflessione sulla cittadinanza* 51
VALERIO MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale* 53
GIANFRANCO PURPURA, *Il P. Giss. 40, I* 73

STVDIA

GIORGIO BARONE-ADESI, *Istanze servili alle libertates: alle origini della disciplina constantiniana De his qui in ecclesiis manumittuntur* 89
MARIA TERESA CARBONE, *L'affidamento della tutela alla madre: da Teodosio I (CTh. 3.17.4) a Giustiniano (Nov. 118.5)* 121

NOTAE

JOSÉ MARÍA RIBAS ALBA, *Los procesos a Jesus de Nazaret* 139
ANNA SOFIA, *Nomoi e HPW. I legislatori dell'occidente greco e la codificazione del diritto nell'antico Egitto* 159
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROMANILLOS, *El ius occidendi en la lex Iulia de adulteriis* 171
ALBERTO SARRA, *La concezione costantiniana di ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός* 187

LECTVRAE

MARIO VARVARO, *Le istituzioni di Gaio e il Glücksstern di Niebuhr (Ulrich Manthe)* 193
MASSIMO MIGLIETTA, *Una suggestiva raccolta sulla giurisprudenza romana classica protagonista nella dialettica tra potere e processo* 201

IL P. GISS. 40, I

GIANFRANCO PURPURA

COME è opportuno per ogni tema storico giuridico, occorre innanzitutto procedere dalle fonti disponibili, ed è appunto questo il compito affidatomi da Oscar Belvedere, che ringrazio, quello di presentare il principale testo relativo alla concessione della cittadinanza romana da parte di Antonino Caracalla nella primavera del 212 d.C. “a tutti gli stranieri che abitano nell’ecumene..., ἅπανσιν ξένοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην...”: il P. Giss. 40 (FIG. 1).

Si è dubitato però che il papiro contenga l’effettiva concessione della cittadinanza; che essa sia stata emessa nella primavera del 212; si è addirittura discusso della paternità della concessione, stante l’autorevole, ma errata attribuzione da parte della cancelleria dell’imperatore Giustiniano, che nella Nov. 78, 5 del 529 l’assegna ad Antonino il Pio, e soprattutto si è dibattuto sulla sua portata, sulle conseguenze nel campo del diritto privato e del diritto pubblico, o sulle cause di un provvedimento preso proprio all’inizio di un regno – dopo un orrendo crimine, l’assassinio del fratello, ma anche della madre e del più grande dei giuristi romani, Papiniano – in un momento quindi poco propizio per una riforma di tale portata. Ma si discute anche della sua penetrazione e persistenza nel tempo, visto che gli immigrati nell’impero dopo la concessione non divennero certo cittadini.

Ognuna di queste questioni meriterebbe un’ampia trattazione specifica.

Paradossalmente poi al provvedimento – che ha richiamato l’interesse degli studiosi del XIX e XX sec., e che ancor più può attrarre nel XXI – con la globalizzazione in atto – al punto che esso è forse uno dei temi più ampiamente trattato in dottrina e sono state realizzate opere riservate alla sola letteratura specifica o rubriche in continuo aggiornamento – a tale costituzione, dicevo, corrisponde il silenzio dei contemporanei: “un silenzio non addebitabile solo al caso, come emerge dalla totale mancanza di epigrafi e conii celebrativi”.¹

Dunque il rinvenimento di un papiro agli inizi del Novecento ha offerto l’insperata possibilità di rischiarare questo, apparentemente oscuro, quadro.

Ma a prescindere dal P. Giss. 40, il “desolante quadro” delle fonti è costituito innanzitutto dalla fin troppo lapidaria notizia di Ulpiano,² tuttavia importante, in quanto di un giurista contemporaneo, alto funzionario che conosceva certo di prima mano la costituzione. Poi Dione Cassio,³ senatore, ma greco originario della Bitinia, che visse nella prima metà del III ricoprendo alte cariche durante il regno di Macrino, e che soprattutto non esita ad attribuire il provvedimento a Caracalla, ma che, in quanto di origini provinciali, avrebbe dovuto mostrarsi lieto di una concessione, che invece disapprova. Quindi il silenzio della *Historia Augusta* nelle Vite di Settimio e di Caracalla e la circostanza che non tutti gli autori del IV, V e VI sec. che la menziona-

¹ V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III). Una sintesi*, Torino 2009, 110.

² D. 1, 5, 17 (Ulp. 22 ad ed.): *In orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt.*

³ Dione Cassio, *Hist. Rom.* 78, 9, 4.




FIG. 1. Papiro Giss. 40, Coll. I e II.




Fig. 2. Apografo del P.Giess. 40, Coll. I e II, realizzato da Sergio Giannobile.

no, siano concordi nell'attribuzione, ad esempio Aurelio Vittore intorno al 359/360 l'assegna a Marco Aurelio,¹ Giovanni Crisostomo intorno alla fine del iv sec. ad Adriano,² Sant'Agostino tra il 413 ed il 426, non attribuendola ad alcuno in particolare, si esprime tuttavia in termini elogiativi,³ come Sidonio Apollinare⁴ nel 460, al contrario come si è visto di Dione Cassio. Menandro di Laodicea, Gregorio Taumaturgo, Temistio, e pochi altri forniscono poi notizie indirette, più o meno utili.⁵

Tutto ciò non può che acuire le aspettative desumibili da una testimonianza indipendente del testo, come quella presente nel P. Giss. 40, acquistato nel 1902 a Hermopolis Magna insieme ad altri rotoli. Sembra che il frammento dell'originario *volumen* sia stato rinvenuto nei dintorni di Heptacomia, una località poco a sud di Licopoli, ed è stato pubblicato nel 1910-12 da Paul M. Meyer, con l'aiuto di U. Wilcken e la revisione di W. Schubart, nella collezione dei papiri greci del *Museum des oberhessischen Geschichtsvereins* di Giessen.

Il papiro (FIG. 2) contiene tre provvedimenti di Antonino Caracalla, e non quattro (come sostenuto da Heichelheim, ma confutato da J. Oliver⁶), emanati in momenti diversi e trascritti, apparentemente in ordine cronologico in un *τόμος συγκολλησίμου*, un volume cioè costituito dai testi ritagliati, redatto da un'unica mano con una grafia sciolta e sicura, certamente dopo il 215 d.C., data della terza costituzione. Si ipotizza infatti da un residuale *Σεβασ|τοδς* della titolatura imperiale dell'usuale *incipit* di ogni costituzione che alla l. 28 della col. 1 inizi il secondo provvedimento, dopo la l. 27 lasciata originariamente in bianco.⁷

La riunione in un unico testo di più costituzioni di Caracalla – un editto dell'11 luglio del 212 sulle cariche municipali, un'*epistula* sull'espulsione degli egizi da Alessandria nel 215 e l'editto sulla cittadinanza – tale silloge, dicevo, è già di per se interessante, in quanto costituisce un'ulteriore conferma che in età imperiale circolavano in Egitto raccolte di costituzioni imperiali anteriori ai codici ufficiali, soprattutto degli imperatori della dinastia dei Severi.⁸ In pratica, i primi codici di diritto del mondo occidentale.

Fin dalla pubblicazione del P. Giss. 40 sono iniziate, come si è detto, le incertezze sull'identificazione del testo della prima costituzione del papiro con la concessione generale di Caracalla, sulla datazione l'esatta, sull'interpretazione della sua portata; e ciò a causa della dubbia lettura delle ll. 7-9, aggravata dai danni subiti dal papiro per l'allagamento della cantina nella quale era stato riposto nel corso del secondo conflitto mondiale.⁹

Lo stile oscuro ed involuto del testo (una traduzione in greco da un originale latino di Aspasio di Ravenna secondo D. Weissert¹⁰), ma anche l'afflato universalista che vi si riscontra sembrano ricondurre a Caracalla e al suo modello prediletto: Alessandro il grande.¹¹

¹ AURELIO VITTORE, *De Caes.* 16,12.

² GIOVANNI CRISOSTOMO, *Acta Apostolorum Homilia* 48, 1.

³ AGOSTINO, *De civitate Dei* 5, 17.

⁴ SIDONIO APOLLINARE, *Epistula* I, 6, 2.

⁵ Cfr. la lett. cit. in A. TORRENT, *La Constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 I*, Madrid, 2012.

⁶ OLIVER, 500.

⁷ OLIVER, 495 ss.

⁸ H. J. WOLFF, *Vorgregorianische Reskriptionsammlungen*, «ZSS» 69, 1952, 128 ss.

⁹ H. G. GUNDEL, *Papyrusconservierung in den Giessener Papyrus-Sammlungen*, *Libri*, 6, 1955, 48-64; A. BISCARDI, *Corso di Papirologia giuridica*, Milano, 1966, 60.

¹⁰ Filostrato, *Vita dei sofisti*, 2, 31 (Aspasio di Ravenna).

¹¹ Cfr. il richiamo alla *maiestas* e la volontà di associare il popolo nel ringraziamento (l. 5 e ll. 10-11); V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III)*. *Una sintesi*, Torino, 2009, 110.

Secondo alcuni,¹ però, la prima costituzione del papiro sarebbe solo una novella del 213 con la quale Caracalla beneficiò con la *civitas* alcuni barbari immigrati, che non erano *dediticii*. Tale ipotesi prende soprattutto spunto dal termine *nike*, ricordato con certezza nella l. 10, ma forse anche nella grande lacuna della l. 4. L'espressione si riferirebbe per costoro alla vittoria sui Germani celebrata dai *Fratres Arvales* il 5 ottobre di quell'anno.² Ma la testimonianza di Aurelio Vittore (20, 33), che ripetutamente e maliziosamente potrebbe aver impiegato le stesse parole dell'imperatore per alludere alla lotta fratricida conclusasi con l'uccisione di Geta, utilizzando cioè il termine *victoria*, è adesso da molti rivalutata, notando che il crimine che il giurista Papiniano si rifiutò di giustificare, pagando con la morte, fu presentato appunto come repressione di un moto rivoluzionario (il pericolo al quale nel testo inizialmente si allude), che determinò addirittura la consacrazione della spada del delitto nel tempio del dio Serapide.³

Per altri,⁴ l'imperatore con la prima costituzione del P. Giss. avrebbe concesso l'inserimento dei *sacra peregrina* tra i culti ufficiali dello stato romano, premessa dell'ampia estensione della cittadinanza. Ma adesso, non solo la più recente ricognizione autoptica ha stabilito come certa l'integrazione $\pi[\omicron\lambda\epsilon\iota]\tau\epsilon\iota\alpha\nu$, finora controversa, nella l. 8,⁵ ma il rinvenimento della *Tabula Banasitana* con il ricorrere della doppia riserva (*salvo iure gentis*, ... *sine deminutione tributorum et vectigalium*), che sembra riecheggiare nelle clausole di salvaguardia delle ll. 8-9 del papiro ($[\mu]\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu\tau\omicron\varsigma$ $[\tau\omicron\upsilon\ \nu\acute{o}\mu\omicron\upsilon\ \tau\acute{\omega}\nu\ \pi\omicron\lambda\iota\tau\epsilon\upsilon\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu,\ \chi\omega\rho[\iota\varsigma]\ \tau\acute{\omega}\nu\ \dots]\delta\epsilon\iota\tau\iota\kappa\acute{\iota}\omega\nu$), si ritiene⁶ rafforzati l'ipotesi formulata dal primo editore, che si tratti cioè proprio della concessione generale della *civitas*. Dunque per essa sarebbe stato utilizzato dalla cancelleria imperiale uno schema identico a quello che ricorreva in gran parte degli atti di concessione *viritana* della cittadinanza.

Tali concessioni individuali di cittadinanza a stranieri o addirittura ad intere comunità, attribuivano lo *status* di romano, indispensabile per utilizzare il *ius civile*, che era il diritto *proprium civium romanorum*, che oltre a concedere numerosi privilegi, esentava dalla corresponsione delle imposte che gravavano sui provinciali: soprat-

¹ BICKERMANN, *Das Edikt des Kaisers Caracalla im P. Giss. 40*, Diss. Berlin 1926; *contra* P. M. MEYER, ZSS, 48, 1928, pp. 596 ss.; in adesione invece G. DE SANCTIS, r.c. a E. BICKERMAN, *Das Edikt des Caracalla*, RIFC, 4, 1926, pp. 488-500. Una puntuale confutazione dell'ipotesi di Bickerman in A. H. M. JONES, *Another interpretation of the Constitutio Antoniniana*, JRS, 26, 1936, pp. 225 e s. Cfr. anche J. STROUX, *Die Constitutio Antoniniana*, Philologus, 88, 1933, pp. 272 ss.

² Dessau, ILS 451.

³ Dione Cassio 77, 23, 3. V. Capocci, *La Constitutio Antoniniana*, Atti R. Accad. Naz. Lincei, ser. IV, I, 1925, pp. 1-133; A. D'ORS, *Nuevos estudios sobre la Constitutio Antoniniana*, Atti dell'XI Congresso Internazionale di Papirologia, Milano, 1966, pp. 408-432; G. I. LUZZATTO, *Appunti di Papirologia Giuridica*, Bologna, 1974, p. 177 e pp. 190 ss.; M. GRECO, *Alcune considerazioni sulla Constitutio Antoniniana*, Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, 35, 1975-76, Palermo, 1977, p. 146.

⁴ R. LAQUER, *Die erste Edikt Caracallas auf dem Papyrus Giessenensis 40*, Nachrichten der Giessener Hochschulgesellschaft, 6, 1927-28, pp. 15 ss.; P. PINNA PAPPAGLIA, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, Dediticii nel Papiro Giessen n. 40*, Sassari, 1995.

⁵ P. A. KUHLMANN, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse. Edition, Übersetzung und Kommentar*, Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen, 46, Giessen, 1994, pp. 217 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 111. Il tentativo di H. Wolff (*Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I*, Köln, 1976, pp. 177-188) di leggere $t\acute{\epsilon}[n\ megal]e\iota\alpha\nu$ al posto di $p[olei]te\iota\alpha\nu$ si scontra con le chiare tracce del π greco, che ancora si osservano negli ingrandimenti del papiro. Così già in OLIVER, 501.

⁶ Cfr. OLIVER, 500-501 e la letterat. ivi cit.

tutto da un'imposta personale (*tributum capitis*, in Egitto *laographia*) e da un'imposta fondiaria (*tributum soli*). I cittadini romani invece erano soggetti solo ad imposte, che oggi qualifichiamo indirette, che cioè colpivano la ricchezza nel momento della sua manifestazione, come un'imposta dell'1% sulle vendite (*centesima rerum venalium*), del 5% sulle eredità (*vicesima hereditatum*), del medesimo tasso sulle liberazioni degli schiavi (*vicesima manumissionum*), oltre ai dazi (*portoria*) e all'*aurum coronarium*, un omaggio per l'avvento di ogni nuovo imperatore.

È da tenere presente che la liberazione di un servo, implicava per i romani, a differenza dei greci o di altri popoli antichi, l'automatico acquisto della cittadinanza.

Nel 214 a.C. Filippo V di Macedonia, in guerra contro Roma, rilevava: "Quando i romani affrancano i loro schiavi li ammettono in seno alla cittadinanza e consentono loro di accedere alle cariche pubbliche".¹ Quest'ultima affermazione riguardo alle cariche non è proprio esatta, ma non v'è dubbio che la differenza tra *politeia* greca, che implicava una relazione tra eguali, *uti singuli*, che escludeva per concezione gli estranei dalla partecipazione ai meccanismi di funzionamento della vita politica, e *civitas* romana, invece entità collettiva che conferiva una *communis patria*, uno statuto comune a tutti i "concittadini", perché questo è il significato autentico ed originario di *civis* di un'antichissima comunità di genti stanziali e di fuoriusciti da altre comunità, consentiva ai provinciali beneficiati quel che "per secoli era apparso ovunque impossibile",² la facoltà cioè di contrarre nozze dappertutto, eliminando l'obbligo antico di prender per moglie una propria concittadina per trasmettere ai figli *politeia*, *ghénos* e patrimonio. Alla chiusura greca e di altri popoli corrispondeva adesso un'apertura romana, che favoriva la propagazione controllata della cittadinanza ai soli sudditi romanizzati, ma anche la nascita di una vera e propria "aristocrazia" dell'impero.³

Cittadini romani infatti si nasceva o si diventava. Nascevano cittadini romani sia i nati da padre cittadino, purché procreati in matrimonio legittimo (*iustae nuptiae*), sia i nati fuori da *iustae nuptiae* da madre cittadina.⁴ Diventavano cittadini romani, come si è detto, gli schiavi liberati o coloro che ricevevano la cittadinanza per concessione. Prima di Caracalla, un'ampia concessione riguardò gli italici con la *lex Plautia Papiria* del 90/89 a.C., ma in generale gli imperatori furono alquanto restii nel concedere ampliamenti della cittadinanza. Se Augusto con le leggi sulle limitazioni della liberazione degli schiavi assunse un atteggiamento restrittivo, altri imperatori come Caligola, Claudio o filoellenici come Nerone, si mostrarono più tolleranti.

I militari stranieri dei reparti ausiliari li ottenevano poi con l'*honestia missio*, al momento del congedo, dopo ben venticinque anni di onorato servizio, consentendosi anche la registrazione della moglie e dei parenti, e con l'avvento di regnanti di origini spagnole, i Flavi, o africane, come i Severi, gli imperatori di solito di origini provinciali, si mostrarono naturalmente più tolleranti.

In generale può dirsi che il già ambito privilegio in età augustea, non fu inizialmen-

¹ DITTEMBERGER, *Syll.*² 534, ll. 29-34.

² V. MAROTTA, 31 ss.

³ Scrive A. TAMBURRINO, *I romani, la tecnologia e un futuro possibile*, Machina. Tecnologia dell'antica Roma, Roma 2009, 47: "Prima di Roma, tutte le città ... erano città chiuse, non accessibili agli stranieri, ... Anche la cittadinanza era delimitata da mura. Chi non era nato tra esse, non ne diventava cittadino. ... Roma invece divenne ciò che nessun'altra città era mai stata. Essa era strutturata per interfacciarsi con tutto lo spazio esterno, fino ai limiti del mondo allora conosciuto e per organizzare l'incontro e l'interazione dei popoli". Cfr. anche V. MAROTTA, 37.

⁴ M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 2006, 210.

te affatto considerato tale. Se non inizialmente addirittura una punizione, come rileva Humbert,¹ sottolineando la disgregazione della comunità inglobata, esso avrebbe potuto porre in una condizione di difficoltà coloro che continuavano a vivere in un contesto locale, circondati da non cittadini che utilizzavano un diritto diverso; da qui il problema di una doppia cittadinanza, inizialmente preclusa, e poi pian piano ammessa nei termini di una inclusione dell'originaria nella ben più importante cittadinanza romana e la sopravvivenza delle pratiche locali ammesse a livello di consuetudini. Cicerone dichiara: *duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*,² ma è pronto pure ad ammettere che due sono le patrie, una di natura, della città d'origine, l'altra civica, la romana; e dunque si può essere cittadino romano, ma anche *municipes* di Tusculo,³ risolvendo in termini di *origo* l'inclusione di una *patria* nell'altra.

Ancora sul finire dell'età repubblicana la cittadinanza romana veniva valutata così poco da essere preferito un premio in denaro quale ricompensa posta in alternativa ad un militare peregrino. Ben presto però la politica di romanizzazione ed i privilegi connessi allo *status* di cittadino determinarono un mutamento tanto profondo in quanti ormai aspiravano a far parte del popolo dei dominatori da indurre a considerare Roma *communis patria*, addirittura del genere umano,⁴ e l'impero, un impero-città o piuttosto un impero di città, delle quali i romani venivano consideravano i coordinatori, più che i dominatori.⁵

All'universalismo dell'impero credettero molto di più gli stessi provinciali, di quanto forse non siamo propensi a prestare fede noi moderni, quando stimiamo intollerabile l'"imperialismo" romano,⁶ o quando evidenziamo un contrasto, innegabile ed inevitabile, tra un *Reichrecht* (diritto imperiale) e dei *Volksrechte* (diritti locali), incoercibili e alla lunga vittoriosi. Ma il conflitto va certo temperato nei più equilibrati termini di una inclusione, di un rapporto gerarchico tra legge di Roma e tollerate consuetudini locali. Il dualismo e l'integrazione tra la *germana patria*, quella d'origine, e *Roma communis patria* fu autentico e condiviso, anche se il patriottismo locale restò sempre radicato.⁷ Nel ν ἀπόκριμα del P. Col 123 Settimio Severo applica tranquillamente la romana interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni del SC Velleiano ad una semita in Egitto, poiché qualche decennio prima dell'estensione della cittadinanza da parte di Caracalla il diritto romano finiva ormai per costituire un modello generale culturalmente ambito dagli stessi provinciali come manifestazione dell'appartenenza ad un superiore *status*, quasi esibizione di uno *status simbol*.⁸ Pertanto lo scopo della disposizione non era quello di applicare forzatamente ad una straniera una regola elaborata in seguito all'emanazione di un SC romano, come sa-

¹ M. HUMBERT, *Le status civitatis. Identité et identification du civis romanus, Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto ad Ulpiano*, Pavia, 2012, 140.

² Cic. *Pro Balbo* XII, 29; XIII, 31; *Pro Caecina* XXXIV, 100.

³ Cic., *De Legibus* 2, 5, 8: *Marcus: Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis: ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est, ita, quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris ... dum illa sit maior, haec in ea continetur.*

⁴ A. TORRENT, *La Constitutio Antoniniana*, cit.

⁵ Sulla romanizzazione dell'impero v. P. DESIDERI, *La romanizzazione dell'impero*, Storia di Roma, II, 2, 577 ss.; P. VEYNE, *L'impero greco romano. Le radici del mondo globale*, Milano, 2007, 187 ss.

⁶ P. VEYNE, *op. cit.*, 179.

⁷ J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La regle du droit dans l'Égypte romaine*, Proceedings of the twelfth Intern. Congress of Papyrology (Ann Arbor, 1968), Toronto 1970, 317-377.

⁸ ELIO ARISTIDE, *A Roma* 61-65.

remmo oggi propensi a supporre, ma quello di ricorrere ai principi romani e generali per eliminare un dubbio relativo alla capacità della donna nel diritto locale.¹

Quando Elio Aristide nell'Encomio di Roma sottolinea "tutto il mondo è per questa cittadinanza universale quasi un'unica città", "una sola casa e famiglia", e l'Urbe si confonde con l'Orbe e la Terra diviene patria comune (ἄστυ κοινόν), non è questa un'esagerata metafora retorica, come noi moderni siamo portati a sentire, ma una partecipata e sentita concezione giuridica al punto che la giurisprudenza ritenne che "il dispositivo istituzionale, inerente a questa formula, toccasse nel loro insieme le città *peregrinae*", spingendosi a sostenere che non si fosse materialmente considerati fuori della propria città d'origine, allorquando invece ci si trovasse fisicamente ben lontano, a Roma.² Una ubiquità giuridica della quale noi moderni dobbiamo tener conto nel valutare il problema della doppia cittadinanza o il dilemma tra personalità e territorialità del diritto, come vedremo.

Ancora, a chi era interdetta per sentenza solo la propria *patria*, era anche proibito l'accesso, il soggiorno o la dimora nella città di Roma. I privilegi e le immunità concesse ai retori nelle città di origine potevano esser goduti a Roma, se chiamati ad insegnarvi. Addirittura il divieto di porre in essere ogni negozio, disposto per SC per gli ambasciatori delle *civitates* in missione, non si applicava a chi acquistava a Nicopoli una casa, prima di aver portato a termine la missione, poiché chi risiedeva nell'Urbe era come se non avesse mai lasciato la propria comunità d'origine, e, dunque, in ragione di questa *fictio*, certamente non aveva violato l'interdizione sancita dal senatoconsulto.

È opinione corrente che vigesse in Roma, e in genere nelle città-stato, il principio della personalità della legge, che cioè ad ogni soggetto venisse applicato, nell'ambito dello stato in cui si trovava, il proprio diritto personale, inteso come quello della nazione (o della comunità) d'appartenenza. Contrapposto al principio della territorialità del diritto, utilizzato dagli stati moderni, che cioè la legge si applica per tutto il territorio dello stato e a tutti coloro che stabilmente vi risiedono. Minoritaria è finora stata l'opinione che il principio della personalità della legge non trova riscontro nelle fonti romane, ove non v'è però traccia di *professiones iuris*, dichiarazioni cioè delle parti volte ad accertare le leggi da applicare o di norme che risolvessero il conflitto di leggi, e che dunque a Roma si applicasse il principio della territorialità del diritto, conformandosi al modello delle città-stato. Fatto salvo il principio che il *ius civile* è il diritto *proprium civium romanorum*, il sistema onorario creato nella *iurisdictio peregrina* per risolvere le controversie tra romani e stranieri e le norme di diritto civile che rientrano nel *ius gentium* furono norme indubbiamente romane ed "il probabile rinvio da parte del pretore alla legge personale della parte interessata è, concettualmente, esattamente l'opposto dell'applicazione, in quanto tale, della legge personale".³ Ciò che ai romani importava in seguito alla conquista di un territorio era, innanzitutto la corresponsione delle imposte, di poi il mantenimento dell'ordine e se, a tal fine erano poi disposti a rinviare alle leggi dei *subiecti* o a riconoscere tutti gli organi locali e le autonomie cittadine, ciò non indica certo che fossero disposti ad abdicare alla supremazia del loro diritto o alla sovranità nel loro territorio.

¹ J.-P. CORIAT, *Le prince législateur*, cit., 380 e s.; J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *Droit officiel et traditions locales en Egypte sous la domination romaine (séminaire 1974-75)*, Paris 1976, 329-331.

² D. 50, 7, 13; D. 18, 7, 5; D. 48, 22, 7, 15-16; D. 48, 22, 18 pr.; D. 49, 16, 13, 3; D. 27, 4, 6, 11; cfr. su questi testi V. MAROTTA, *op. cit.*, 94 ntt. 164 ss.

³ M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 110.

Proprio per tale ragione, la cittadinanza locale fu considerata un primo normale passo per il conseguimento della romana, determinando la finzione dell'ubiquità di Roma: "l'*Urbs* è la sola *civitas* nella quale, i cittadini di altre comunità, se vi risiedono o vi si trovano di passaggio, pur di fatto lontani dalla propria *germana patria*, per il diritto non sono considerati tali".¹

Il consolidarsi della concezione di *Roma communis patria* e dell'universalismo dell'impero in tal modo spiega bene perché i regni barbarici non si atteggiarono affatto come realtà politiche esterne all'impero e si considerarono quasi organi interni del corpo illimitato della romanità.

Tutto era cambiato, ma nulla era mutato. L'impero si era dissolto, ma i nuovi dominatori si sentivano partecipi di esso.

Per spiegare la contemporanea vigenza nel regno dei goti di una *Lex Visigothorum* e di una *Lex romana Visigothorum* si è fatto ricorso al principio della 'personalità della legge', una per i goti, l'altra per i romani. Oggi però i medievisti sono sempre meno convinti ed in base a validi argomenti² sostengono che entrambe fossero a valenza territoriale, anche se ciò sembra apparentemente urtare contro la logica ed il buon senso: due leggi, entrambe a valenza territoriale emanate a breve distanza di tempo per i medesimi confini e destinatari. Ma se si riconosce alla prima l'esordio con un testo scritto degli orali Germani nella romanità ed alla seconda l'intento di accostare le etnie, cioè quello proprio della territorialità, non piuttosto quello di dividere, di salvaguardare l'individualità dei gruppi etnici, di tendere alla loro separazione sotto il profilo giuridico formale, tipico della personalità del diritto,³ si spiegano la romanità di "barbari" che tali non si reputavano e le anomalie delle loro legislazioni sovrane, che tali non si dichiaravano, e "barbariche" in realtà non erano, ma anche la mancanza di profonde e sentite esclusioni razziali da parte di coloro che erano un tempo gli antichi dominatori nella persistenza dell'antica e romana ottica dell'inclusione, di una *germana patria* e di una *Roma patria communis*, considerando nonostante tutto ancora esistente un'unica ideale cittadinanza estesa per l'originario impero ora dissolto.

Ritornando al P. Giss., nel circolo culturale di Giulia Domna il 'cosmopolitismo universale romano' era certo corrente e Settimio Severo, padre di Caracalla, si fece fautore di una riforma equiparatrice dello statuto delle metropoli egiziane e di ampia diffusione tra le *civitates* dell'ordinamento decurionale italico; riorganizzazione considerata preparatoria dell'ampia concessione del figlio, al punto da indurre a sospettare che il giovane imperatore, in seguito all'orrendo crimine che lo portò a regnare da solo, per ingraziarsi le *élites* cittadine, riesumasse immediatamente un progetto preparato da tempo dal padre, ma non condotto da costui a compimento.⁴

In merito alla esatta datazione della concessione del P. Giss., superate annose controversie addirittura anteriori allo stesso rinvenimento del papiro (ma già Wilcken aveva determinato con approssimazione la prima metà del 212 d.C., avvalendosi

¹ V. MAROTTA, *l.c.*

² La presunta 'Legge per i goti' conteneva materiale romano applicabile solo ai romani o ad entrambi i ceppi della popolazione; nel *Commonitorium* della presunta 'Legge per i romani' nulla si afferma sulla destinazione esclusiva per i romani. Queste ed altre considerazioni in E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma, 1995, 58 ss.

³ E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, cit., 61.

⁴ F. DE VISSCHER, *La Constitution Antonine e la dynastie africaine des Sévères*, «RIDA» 1961, 229 ss.

dell'iscrizione di Ombos e del P. Lond. 1164, datato 24 aprile 212¹) e antiche incertezze delle stesse fonti, l'opinione prevalente tende a ritenere attendibile la datazione alla primavera del 212, oscillando tutt'al più fino agli inizi dell'anno successivo.²

Per ciò che concerne l'interpretazione della portata della concessione, un'ampia letteratura si è focalizzata sulla questione dei *dediticii*, che sarebbero stati esclusi in base alla ricostruzione delle ll. 8-9 fornita dal primo editore.³ Ma la determinazione di questi *dediticii* è assai dibattuta,⁴ oscillando variamente e comprendendo *peregrini* e *barbari* immigrati, coloro che all'atto della conquista avevano subito la disgregazione delle preesistenti strutture di diritto pubblico, e/o i *libertini dediticii*, cioè i *dediticii Aeliani*, i *latini Aeliani* e i *latini Iuniani*, che in verità, in senso stretto, *dediticii* non erano.

Se ragioni di carattere logico indurrebbero ad escludere i *dediticii* dalla concessione della cittadinanza (riferendo cioè il ... χωρ[ις] τῶν [δε]δευτικίων all'iniziale Διδωμι τοί[σιν] ἀπα[σιν] ξένοις...), ragioni di carattere grammaticale imporrebbero invece di riferire l'esclusione dei *dediticii* alla più vicina clausola introdotta dal termine ... μένοντος.⁵ Dunque, dal punto di vista filologico, "le parole ... χωρ[ις] τῶν [δε]δευτικίων possono essere rette soltanto dal participio ... μένοντος e non dalla frase principale introdotta da Διδωμι... e ciò dovrebbe indurre a ritenere i *dediticii* - qualora si volesse ritenere integrato il papiro in tal modo - non esclusi dalla concessione della *civitas*, ma solo dal contenuto, non del tutto accertato, della clausola di salvaguardia introdotta da μένοντος.⁶

Dunque, in tal caso, i *dediticii* non sarebbero stati esclusi dalla concessione principale. L'unico modo escogitato per risolvere la questione dei *dediticii* potrebbe quindi essere quello di attribuire a μένω valore transitivo ed ipotizzare un'integrazione del tipo: ... [μ]ένοντος [τοῦ δόρου πᾶν γένος ταγμ]άτων χωρ[ις] τῶν [δε]δευτικίων, traducendo quindi: 'spettando tale dono a tutti i generi (di uomini), tranne che ai *dediticii*', o qualcosa del genere.⁷

¹ CIG III, 4860. U. Wilcken, *Bemerkungen zur Aegyptischen Strategie*, Hermes, 27, 1892, 294 nt. 1. L'8 novembre del 212 d.C. Marco Aurelio Mela ringraziava Caracalla dichiarandolo 'salvatore dell'intero ecumene' nell'iscrizione di Ombos; il 24 aprile dello stesso anno invece il possidente Mela nel P. Lond. 1164 stipulava una *misthoprasia* di una nave senza dare alcun segno del 'divino dono'. Tuttavia si è dubitato anche del riferimento specifico di Ombos, correlato alla generale concessione, rilevando che il titolo di *sōtēr tēs oikouménēs* è del tutto normale nella titolatura imperiale.

² Dione Cassio 77 (78), 9, 4-5. Cfr. ad es. Oliver, 501; C. Letta, *La dinastia dei Severi*, Storia di Roma, II, 2, Torino, 1991, 674; M. Christol, *L'empire romain du III^e siècle. Histoire politique. 192-325 après J.-Ch.*, Paris 1997, 38 ha ipotizzato che la concessione fosse stata emanata a Roma l'11 giugno 212, pubblicata ad Alessandria il 10 febbraio 213, ma già ricevuta dal prefetto d'Egitto il 29 gennaio; L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico*, Roma, 2007, 66 nt. 98; V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 101. G. I. LUZZATTO (*Appunti di papirologia giuridica*, raccolti da C. Ezechieli, Bologna 1977, 172 ss.), F. Millar (*The date of the Constitutio Antoniniana*, JEA, 48, 1962, 124-131), W. SESTON (*Marius Maximus et la date de la Constitutio Antoniniana*, Mém. Carcopino, Paris, 1966, 877-888), M. EUZENNAT (*Une dédicace volubilitaine à l'Apollon de Claros*, Antiquités Africaines, 10, 1976, 63-68) ed altri hanno invece proposto varie datazioni del provvedimento.

³ In seguito alla revisione di W. Schubart, accolta dallo stesso MEYER: ll. 8-9 ...[μ]ένοντος [παντός γένους πολιτεμ]άτων, χωρ[ις] τῶν [δε]δευτικίων.

⁴ H. W. BENARIO, *The Dediticii of the Constitutio Antoniniana*, TAPhA, 85, 1954, 188 ss.

⁵ Quindi G. SEGRÈ, *L'Editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il Papiro Giessen 40*, I, Studi Perozzi, 1925, 137 ss., ha proposto d'intendere le due clausole come volte a conservare le organizzazioni cittadine, ad eccezione di quelle *dediticiae*.

⁶ V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 119.

⁷ S. MAZZARINO, *L'Impero romano*, 2, Roma-Bari, 1986², 612. V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 111 e 120,

Per superare tutte queste difficoltà sono state quindi avanzate molte proposte, ma anche dubbi fondati sulla correttezza dell'integrazione [δε]δειτικίων (un *hapax* in tutta la letteratura greca);¹ incertezze basate soprattutto sull'assoluto silenzio delle fonti antiche in riferimento ad ogni tipo di limitazione all'atto della concessione, sul perdurare di diplomi militari con il beneficio della cittadinanza² e sulla controversa situazione delle classi più umili in Egitto – ma forse anche in altri territori, come la Cappadocia – assoggettate ad imposte personali sia prima, che dopo il 212 d.C.

Tra *peregrini* ed egizii sembra che vi sia stata una significativa differenza nel corso dell'età imperiale, poiché i conquistati in gran parte delle province, pur divenendo *dediticii* al momento della resa, con la successiva *lex provinciae* e l'autonomia avrebbero potuto ascendere allo *status* di *peregrini*, a differenza degli egizii e dei cappadoci ai quali ciò sarebbe stato precluso.³

Tuttavia alla luce della prassi documentale, pur essendo la condizione giuridica degli egizii della *chōra* certamente deteriore, sembra che essa avesse ben poco a che fare con quella dei *dediticii Aeliani*.⁴

Occorre poi tenere in conto che l'introduzione in Egitto delle *boulai* nelle metropoli al tempo di Settimio Severo, potrebbe aver determinato un radicale cambiamento della condizione giuridica degli abitanti dell'Egitto, proprio poco prima della concessione. In quanto adesso cittadini di nuove comunità, costoro avrebbero potuto acquisire il diritto di poter accedere alla *civitas* romana, a differenza degli altri abitanti dell'intero *nomòs*.⁵

Dunque gli egizii non erano *dediticii* – categoria limitata agli *Aeliani* – e la condizione di *dediticius* non era destinata a perpetuarsi nel tempo;⁶ né la dibattuta iscrizione di Walldürn⁷ del 232 d.C., che menzionava forse i *dediticii Alexandriani* come ausiliari, appartenenti a tribù di *peregrini dediticii* arruolati nelle unità militari romane, può contribuire a risolvere il complesso problema dei *dediticii* in Egitto, ascrivendo l'esclusione a questo controverso manipolo.⁸

La situazione della incerta lettura delle ll. 7-9 è però mutata in seguito alla pubblicazione nel 1971 del testo della *Tabula Banasitana*. Si è infatti proposto di integrare la lacunosa espressione della l. 9 del P. Giess. 40, 1 (... χωρ[...] τῶν [..]δειτικίων), non più riferendola all'esclusione dei *dediticii*, bensì come relativa alla estromissione dei privilegi normalmente conseguenti all'acquisizione della cittadinanza: (... χωρ[ις] τῶν [αδ]δειτικίων).⁹

sebbene ritenga tale ipotesi plausibile e l'unica in ogni caso che consenta di conferire alla, peraltro controversa, integrazione [de]deitikiōn un valore preciso', la respinge, non dichiarandosi da essa convinto.

¹ V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 120 ss.

² Una sessantina successivi al 212 d.C.; M. M. ROXAN, Holder, *Roman Military Diplomas*, London, I, 1978; II, 1985; III, 1994; IV, 2003; V, 2006.

³ A. H. M. JONES, *Another interpretation of the Constitutio Antoniniana*, JRS, 26, 1936, 225 ss.

⁴ J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La règle du droit dans l'Égypte romaine*, Proceedings of the twelfth Intern. Congress of Papyrology (Ann Arbor, 1968), Toronto, 1970, 317 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 121.

⁵ Un quadro sintetico con i necessari riferimenti in V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 121 e s.

⁶ Così V. MAROTTA, *La cittadinanza*, cit., 122 e s.

⁷ CIL 13, 6592 = Dessau 9184.

⁸ P. PINNA PARPAGLIA, *Sacra peregrina*, cit., 32 nt. 93.

⁹ J. H. OLIVER, *Text of the Tabula Banasitana*, A.D. 177, AJPh, 93, 1972, 336-340; P. A. KUHLMANN, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse*, cit., 234 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 114 e 120; *Contra* Kostas Buraselis, *Theia Doreá, Das göttlichkaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana*, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2007, 6 nt 15.

L'acuta integrazione di Oliver – che non è comunque l'unica possibile¹ – potrebbe essere interpretata dunque come riferentesi a quei benefici fiscali che normalmente si aggiungevano alla concessione della cittadinanza (*additicia beneficia*), in tutto così equivalendo all'espressione “*sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*” della *Tabula Banasitana*; ma potrebbe pure essere intesa, come altri ipotizzano, come *additicia (iura)*, salvaguardante cioè “quei regolamenti addizionali o supplementari che concedevano specifiche esenzioni dai *iura (dikaia)* ricordati alla l. 9” (se accettiamo quest'ipotesi ricostruttiva) dello stesso P. Giss. 40, 1.²

In tal modo nel 212 d.C., come dichiara lo stesso papiro, nessuno sarebbe stato escluso dalla concessione della cittadinanza (ad eccezione dei *dediticii* di diritto privato, aboliti da Giustiniano,³ e delle masse contadine tributarie,⁴ non inserite negli ordinamenti cittadini) – a quella data e previa un'ignota, ma logicamente necessaria, procedura di registrazione⁵ che la *Tabula Banasitana* adesso comincia a far intravedere – e sarebbero stati mantenuti gli obblighi delle *civitates* e delle altre comunità dell'impero (i *πολιτεύματα* della l. 9), così come sarebbero stati salvaguardati privilegi ed immunità concesse, ad esempio, ai veterani e alle loro famiglie.⁶

In definitiva, sembra che le masse contadine non romanizzate delle diverse province dell'impero non abbiano conseguito la cittadinanza. Una stele di marmo dalla Cirenaica, del tempo dell'imperatore Anastasio (500-505 d.C.),⁷ pone una chiara distinzione, non solo fra i barbari esterni ai confini e la popolazione dell'impero, ma individua anche due gruppi ben precisi all'interno della popolazione, i provinciali indigeni (egiziani) e i romani. Se i primi costituivano le masse rurali dell'impero che evidentemente non avevano avuta concessa la cittadinanza da Caracalla, i secondi non erano altro che lo strato superiore, cittadino e romanizzato (o forse meglio ellenizzato), della popolazione locale, integrato da ufficiali e funzionari inviati nella provincia. Quindi, come già proposto da S. Mazzarino,⁸ le classi subalterne non cittadine non vennero parificate dal punto di vista giuridico agli altri soggetti liberi dell'impero ed, in sintonia con la scarsa eco del provvedimento presso i contemporanei, l'editto di Caracalla avrebbe avuto un

¹ Ad es. *γεντελικίων*, facendo riferimento al problema dei *tria nomina* dei *novi Aurelii* (P. Jouguet, *La vie municipale l'Égypte romaine*, Parigi, 1911, 354 ss.) o *απολειτικίων*, escludendo coloro che erano privi di ogni cittadinanza prima della concessione (E. Kalbfleisch, v. Heichelheim, *JEA* 26, 1940, 16 nt. 2). Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 113 e 120.

² V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 114.

³ C. 7, 5, 1 (530) e C. 7, 6, 1 (531).

⁴ In un *decretum* di Anastasio sui lasciassare (SEG IX, 356), ancora intorno al 500 d.C. in Cirenaica, i romani sono nettamente distinti dagli egizii. Cfr. *infra* nt. 58; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 116 e la *letterat.* *ivi* cit.

⁵ In tal senso anche V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 115.

⁶ Cfr. ad es. le *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*; l'*Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum*; o l'*Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*.

⁷ SEG IX, 356; G. OLIVERIO, in *Documenti antichi dell'Africa Italiana*, II, *Cirenaica*, 2, *Il decreto di Anastasio I su l'ordinamento politico-militare della Cirenaica*, *Iscrizioni di Tocra - El Chamis, Tolemaide, Cirene, Bergamo*, 1933, n. 139, ll. 46-51: “che i soldati (di stanza) nei castelli con tutta la diligenza (possibile) facciano la guardia, e che per desiderio di (buon) mercato, nessuno si rechi nel territorio dei barbari, né gli scambi con essi stabilisca; ma che sorvegliano essi anche le strade, affinché né Romani né Egiziani né qualsiasi altro senza passaporto l'ingresso (libero) presso i barbari abbia; che invece, quelli, che appartengono alla razza dei Maci, in seguito a lettere del chiarissimo prefetto, permettano che nei centri abitati della Pentapoli pervengano” (trad. it. di G. Oliverio). V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 116.

⁸ S. MAZZARINO, *L'impero romano*, II, Laterza, Bari-Roma, 1973, 609 ss.; T. SPAGNOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, *Storia di Roma*, III, 1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino, 1993, 5 ss.

valore relativo, poiché costituirebbe una semplice presa d'atto dell'avvenuta integrazione della popolazione delle città dell'impero all'interno dell'*oikumène*.¹

Nulla infine allo stato attuale può dirsi in merito ad una presunta clausola di "auto-perpetuazione" degli effetti della *Constitutio Antoniniana* nel tempo, con l'attribuire cioè ai nuovi immigrati nel territorio dell'impero² la possibilità di richiedere la cittadinanza,³ della quale non vi è alcuna traccia nel papiro.

L'interpretazione della concessione solo come integrazione della popolazione cittadina dell'impero all'interno dell'*oikumène* porrebbe una questione di amplissima valenza: quella cioè del ruolo delle masse contadine non romanizzate e non ellenizzate nella crisi del tardo impero e dei successivi immigrati, limitando la portata del "cosmopolitismo universale romano", la sua capacità di raggiungere i ceti più umili, rimasti estranei alla *civilitas*, fondata sulle città e sul diritto dei romani.⁴ Tuttavia, se pur la romanità fu un elemento di auto identificazione della classe dominante dell'impero e l'editto di Caracalla molto probabilmente ebbe come suoi destinatari esclusivamente i ceti cittadini,⁵ non si può dubitare del fascino dell'aver esteso la *civilitas* per tutto il mondo allora conosciuto, e dunque della persistente capacità della romanizzazione di attrarre governanti, popolazioni straniere e barbariche al punto da arrivare a giustificare una dualità che suggeriva la curiosa *factio* dell'ubiquità, determinava la coscienza e l'orgoglio delle origini romane che rimasero sempre fortissimi, l'ambiguità del riconoscimento di un impero di fatto dissoltosi, fino alla coesistenza nel sistema del diritto comune medievale in un unico ordine giuridico, sia del diritto romano investito della funzione di *lex mundialis*, che dei diritti territoriali particolari, uniti in un rapporto inclusivo di *genus a species*,⁶ l'antico dualismo tra *germana* e *communis patria*.

¹ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni tra l'Antichità e Medioevo*, Roma, 1997, 23 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale*, cit., 126 e 130.

² A. BARBERO, *Barbari*, cit., 46 e s.; 155 ss.

³ H. WOLFF, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissenensis 40, I*, Köln, 1976, 26-62; E. DEMOUGEOT, *restrictions à l'expansion du droit de cité dans la seconde moitié du ive s.*, *Ktema*, 6, 1981, 381; ID., *Le connubium et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-Empire*, *Sodalitas*, IV, Napoli, 1984, 1635 ss.; G. WIRTH, *Rome and its Germanic Partners in the Fourth Century, Kingdoms of the Empire. the Integration of Barbarians in Late Antiquity* (a cura di W. Pohl), Leiden-New-York-Köln, 1997, 34; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma-Bari, 2006, 42 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 123 e s.

⁴ S. GASPARRI, *Prima delle nazioni*, cit., 26.

⁵ Cfr. V. MAROTTA, *op. cit.*, 130.

⁶ E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, cit., 63 e s.